

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2922

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPERANZA, TASSONE, TANTALO, CIANNAMEA, PERRONE,
DAL CASTELLO, STEGAGNINI, ZOPPI, TESINI ARISTIDE,
CENI**

Presentata il 4 novembre 1981

Nuova disciplina del trattamento economico dovuto agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri collocati in ausiliaria, in riserva o in congedo assoluto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il desiderio — che crediamo sia da tutti voi condiviso — di alleviare le condizioni di disagio, anche morale, delle benemerite categorie degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri collocati in congedo dal servizio permanente o dalla carriera continuativa, ci spinge a sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione una proposta di legge che tende a riordinare e a rivalutarne il trattamento economico, attualmente ancora disciplinato dalle rispettive leggi sullo stato giuridico, emanate da circa un trentennio e non più aggiornate; il che frustra, con lampante eviden-

za, lo scopo che il legislatore si era prefisso al momento della loro elaborazione, tenuto soprattutto conto che alcune indennità in esse previste si sono ridotte a una entità puramente simbolica: da quanto ci risulta, infatti, non esiste oggi alcun emolumento (comunque denominato) che non sia stato rivalutato nel corso di oltre 27 anni!

Ci riferiamo, in particolare, all'indennità di ausiliaria e all'indennità speciale (cosiddetta « di riserva ») prevista dalle leggi sullo stato giuridico del personale militare.

La circostanza ci sembra opportuna anche per fissare una nuova disciplina al procedimento di riliquidazione (ora prevista soltanto per gli ufficiali) del tratta-

mento di quiescenza al termine del periodo (massimo 8 anni) di permanenza in ausiliaria o — per coloro collocativi direttamente dal servizio permanente a causa delle condizioni fisiche — nella riserva o in congedo assoluto. Proponiamo altresì che tale istituto venga per equità esteso ai sottufficiali, nonché ai graduati e militari di truppa, provenienti dal servizio continuativo, dell'Arma dei carabinieri.

In base alle vigenti leggi sullo stato giuridico, gli ufficiali e i sottufficiali provenienti dal servizio permanente e i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dal servizio continuativo, nella posizione di congedo hanno diritto, in aggiunta alla pensione:

Ufficiali:

a) all'indennità di ausiliaria (se idonei a transitare in tale posizione), che assolve la funzione di offrire all'Ufficiale un particolare emolumento per essere egli costantemente a disposizione del Governo per un eventuale richiamo in servizio, nonché di compensare talune restrizioni imposte allo svolgimento della sua libera attività.

Essa è corrisposta in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento in congedo e varia da un minimo di lire 3.333 (sottotenenti e tenenti, e gradi corrispondenti) a un massimo di lire 15.000 (generali di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, designati d'armata) mensili lorde.

All'epoca della emanazione della legge istitutiva, tale indennità rappresentava mediamente il 14 per cento dello stipendio; ora è ridotta a circa l'1 per cento per effetto degli aumenti degli stipendi succedutisi nel corso di circa un trentennio. Non vi è dubbio che quando venne istituita, l'indennità in parola si prefiggeva di avvicinare il più possibile il trattamento di quiescenza agli assegni di attività dei pari grado; tanto che il legislatore si preoccupò di disporre che, qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza superasse il totale degli assegni percepiti dall'ufficiale celibe di pari grado in servizio, l'indennità medesima fosse ridotta fi-

no alla concorrenza degli assegni corrisposti a quest'ultimo;

b) all'indennità speciale, che ha come suo fondamento quello di compensare la più giovane età con cui gli ufficiali cessano il rapporto di impiego rispetto ai civili, ovvero di dare rilevanza alla causa di cessazione ad essi specifica (applicazione della legge sull'avanzamento) o per essi più ricorrente (infermità contratta per cause di servizio).

Il suo importo — rapportato sempre al grado rivestito all'atto del collocamento in congedo — varia da un minimo di lire 10.000 (sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti) a un massimo di lire 45.000 (generali di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, designati d'armata) mensili lorde.

Quando fu istituita, essa rappresentava il 52 per cento dello stipendio; attualmente il rapporto percentuale è ridotto al 3,2;

c) alla riliquidazione del trattamento di quiescenza al termine del periodo (massimo 8 anni) trascorso in ausiliaria, o corrispondente periodo per coloro collocati direttamente nella riserva o in congedo assoluto. Ininfluyente è generalmente tale periodo ai fini del computo degli anni di servizio pensionabili, in quanto di norma l'ufficiale, fra servizio effettivo e valutazioni dei servizi aggiuntivi, raggiunge il massimo di 40 anni. Esso è, invece, di particolare rilevanza per quanto si riferisce agli aumenti biennali (al più 4) che ne derivano, e che ora sono calcolati sullo stipendio in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente; il che riduce il beneficio, anche per effetto del processo inflattivo, a misura assai modesta.

A ciò aggiungasi che la pensione percepita nei primi 8 anni è sottoposta, nella sua entità totale, alla ritenuta del 7 per cento in conto entrata tesoro; ritenuta percentualmente uguale, cioè, a quella applicata sugli emolumenti del personale in attività di servizio; con la differenza (e ciò è senza alcun dubbio una evidente stortura!) che al personale in servizio la ritenuta è applicata sull'80 per cento degli assegni pensionabili, mentre a quello in

congedo essa colpisce l'intero trattamento di quiescenza, attualmente pari al 94,40 per cento della base pensionabile, compresi gli incrementi annui derivanti dall'applicazione della legge 29 aprile 1976, n. 177 (agganciamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni). Tale illogicità si fa ancor più evidente nei confronti dell'Ufficiale che consegue il trattamento privilegiato per infermità, poiché la ritenuta in argomento viene applicata anche sul supplemento di pensione.

Sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri:

all'indennità speciale, istituita per le stesse considerazioni esposte per gli ufficiali, e variabili, in relazione al grado conseguito all'atto del collocamento in congedo, da un minimo di lire 4.166 (graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri) a un massimo di lire 10.000 (aiutanti di battaglia e maresciallo maggiore e grado corrispondente) mensili lorde.

Proponiamo infine che all'indennità di ausiliaria e speciale venga esteso l'istituto

della reversibilità, essendo essi emolumenti integrativi del trattamento di quiescenza.

Per le considerazioni sopra esposte, i provvedimenti contenuti nella proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione, si riferiscono:

- 1) alla rivalutazione dell'indennità di ausiliaria agli ufficiali;
- 2) alla rivalutazione della indennità speciale agli ufficiali e ai sottufficiali, nonché ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
- 3) al collegamento di tali indennità, in percentuale, agli aumenti di stipendio che consegue il personale in attività di servizio;
- 4) alla modifica delle norme vigenti sulla riliquidazione della pensione agli ufficiali e alla estensione del beneficio ai sottufficiali, nonché ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
- 5) alla reversibilità delle indennità di ausiliaria e speciale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, le misure:

a) dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono aumentate di 14 volte;

b) dell'indennità speciale di cui all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e agli articoli 21 e 44 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono aumentate di 16 volte.

ART. 2.

Le indennità di cui al precedente articolo 1 saranno rivalutate, con la stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza, in collegamento con gli aumenti di stipendio che verranno concessi agli ufficiali e ai sottufficiali, nonché ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

ART. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1981, l'indennità di ausiliaria e la indennità di riserva, nella misura rivalutata come dal precedente articolo 1, sono reversibili secondo le norme che regolano la reversibilità delle pensioni e per il tempo in cui le medesime sarebbero spettate al titolare del diritto.

ART. 4.

Con decorrenza economica 1° gennaio 1981, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza al termine del periodo previsto dall'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificato e integrato dalla legge 25 maggio 1962, numero 417, gli aumenti periodici di cui al-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono calcolati in base agli stipendi in vigore alla data della riliquidazione.

ART. 5.

Il trattamento di quiescenza corrisposto durante il periodo di cui al citato articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sottoposto alla ritenuta in conto entrata tesoro di cui all'articolo 141 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella misura del 7 per cento sull'80 per cento dell'ultimo stipendio percepito in attività di servizio.

ART. 6.

Con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali dall'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113 — quale risulta modificata dalla legge 25 maggio 1962, n. 417 — e dall'articolo 4 della presente legge, si provvede alla riliquidazione, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, del trattamento di quiescenza nei confronti dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. Allo stesso personale sono applicabili le norme di cui al precedente articolo 5.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 30 miliardi si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.